Anno II - N. 73 27 aprile 1950

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE

COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Giovedì 27 aprile 1950. (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Presidente* GERMANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Colombo.

La Commissione prosegue la formulazione degli articoli del disegno di legge (n. 175): « Disposizioni sui contratti agrari, di mezzadria, affitto, colonìa parziaria e compartecipazione ». Alla discussione sull'articolo 32-II (Durata) partecipano, oltre al Presidente ed al relatore Gui, i deputati Miceli, Sedati, Grifone, Burato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DIFESA (V)

Venerdì 27 aprile 1950. (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Presidente* CHATRIAN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Vaccaro.

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge (n. 1163): « Norme sull'ammissione all'Accademia Militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito », su cui riferisce il deputato Geuna. Intervengono nella discussione i deputati Pagliuca, Cuttitta, Coppi Alessandro, Guerrieri Filippo, Spiazzi, Meda e Azzi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

GIUSTIZIA (III)

Giovedì 27 aprile 1950. (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Vicepresidente* FUMAGALLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Tosato.

La Commissione inizia la discussione del disegno di legge (n. 709): « Riordinamento dei giudizi di Assise » per la formulazione definitiva dei singoli articoli, ad essa deferita dall'Assemblea a norma dell'articolo 85 del Regolamento.

Si approvano gli articoli da 1 a 7 con emendamenti all'articolo 3 e all'articolo 4, proposti dall'onorevole Amatucci, tendenti a portare a cinque il numero dei giudici popolari nei Tribunali di assise ed a sei il numero di detti giudici per le Corti di assise.

Interloquiscono, oltre al Presidente, al relatore per la maggioranza Riccio e al Sottosegretario Tosato, i deputati Amatucci, Capalozza, Leone Giovanni, Foderaro, Colitto, Perrone Capano e Concetti.

INDUSTRIA (X)

Giovedì 27 aprile 1950. — *Presidenza del Presidente* QUARELLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il commercio estero, Clerici.

La Commissione conclude l'esame del disegno di legge (n. 1066): « Stato di previsione della spesa del Ministero per il commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1950-51 ». Riferisce il relatore De' Cocci ed interloquiscono il Presidente, il quale si sofferma sul problema dell'attrezzatura funzionale del Ministero, ed il Sottosegretario Clerici, che prospetta le possibilità di espansione dei traffici verso il mondo asiatico, informando anche che si sta provvedendo all'istituzione di quattro uffici commissionari nei paesi del nord e del sud America, da parte dell'Istituto del commercio estero.

L'onorevole Lettieri insiste sulla necessità di ben delineare i compiti degli addetti commerciali, mentre l'onorevole Fascetti, pur approvando le linee generali della relazione, rappresenta l'opportunità di subordinare l'azione del Ministero del commercio con l'estero alle direttive del Ministero dell'industria, almeno limitatamente ai settori che rientrano nella competenza di quest'ultima. Intervengono ancora il Sottosegretario Clerici, il relatore De' Cocci e il deputato Mazzali.

La Commissione infine approva, in linea di massima, la relazione al bilancio.

Il Comitato dei nove che dovrà assistere il relatore nella discussione in Assemblea del bilancio, risulta così composta: Quarello, Presidente; De' Cocci, relatore, Faralli, Manuel Gismondi, Natoli, Pignatelli, Bulloni, Saija, Ariosto.

Per il bilancio del Ministero dell'industria e commercio sono designati a comporre il Comitato i deputati: Quarello, Presidente; Fascetti, relatore; Ferrario, Chieffi, Menotti, Pieraccini, Dami, Giovannini, Bernieri,

INTERNI (I)

Mercoledì 26 aprile 1950. — *Presidenza del Vicepresidente* LUCIFREDI. — In seduta notturna, il deputato Russo Carlo riferisce sui lavori del Comitato incaricato di redigere un progetto di maggioranza delle norme per l'elezione dei consigli regionali secondo un sistema di doppio grado sulla base dei consigli provinciali. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano, oltre al Presidente ed al relatore, i deputati Corbi, Corona Achille, Longhena, Pajetta Gian Carlo, Rossi Paolo, Laconi, Carignani, Merloni, Almirante, Numeroso e Amadeo, la Commissione rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Giovedì 27 aprile 1950 (***In sede legislativa***). — *Presidenza del Vice presidente* LUCIFREDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Bubbio.

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge (n. 816): « Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali » esame iniziato nella seduta del 1° marzo scorso. Riferisce il deputato Gatto. L'articolo 1, che a modifica del corrispondente articolo del citato decreto legislativo, fa obbligo alle amministrazioni provinciali e comunali di concedere ai rispettivi tesorieri, che lo richiedano, un compenso annuale qualora il loro servizio sia divenuto oneroso, è approvato con un emendamento Tozzi Condivi inteso ad ammettere il compenso anche per i tesorieri che siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, ed a sopprimere di conseguenza il secondo comma dell'articolo. È altresì approvata una disposizione aggiuntiva all'articolo stesso, proposta dal relatore, per precisare che l'onerosità sussiste solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere.

L'articolo 2, che demanda al Prefetto la decisione di qualsiasi controversia in materia fra l'appaltatore e l'amministrazione interessata, è approvato con un emendamento del relatore, inteso a far obbligo al prefetto di sentire le parti interessate e l'Intendenza di finanza ed a prescrivere che la determinazione del compenso sia fatta comune per comune, anno per anno, con esclusione di tabelle fisse. Un emendamento Corbi, per istituire un giudizio arbitrale per le accennate controversie, non è accolto. È infine approvato l'articolo 3 ed ultimo relativo all'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Interloquiscono, oltre al Presidente, al relatore ed al Sottosegretario Bubbio, i deputati Tozzi Condivi, Corbi, Molinaroli e Quintieri.

La Commissione inizia quindi l'esame del disegno di legge (n. 872): « Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine », sul quale riferisce l'onorevole Merloni ed interloquiscono, oltre al Presidente, gli onorevoli Numeroso e Tozzi Condivi. Il seguito della discussione è infine rinviato ad altra seduta.

Il disegno di legge n. 816 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

COMMISSIONE SPECIALE DISEGNI DI LEGGE PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE

Mercoledì 26 aprile 1950. — *Presidenza del Vicepresidente* ANGELINI. — Intervengono i Ministri Campilli e Petrilli.

Si continua l'esame del disegno di legge (n. 1170): « Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno) ».

Il relatore Jervolino Angelo Raffaele propone di aggiungere all'articolo 4 un ultimo comma così formulato: « Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa ». Dopo interventi del Presidente Angelini, e dei deputati Amendola Giorgio e Roberti, la Commissione approva il comma aggiuntivo.

L'articolo 5 è successivamente approvato con un emendamento formale proposto dal relatore e con il seguente comma aggiuntivo proposto dai deputati De Martino Carmine, Carcaterra e Rapelli: « Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interessi, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima ».

Sull'articolo 6 prendono la parola, oltre al Presidente Angelini, ai Ministri Campilli e Petrilli ed al relatore Jervolino, i deputati Amendola Giorgio e Pastore. Su proposta del relatore, la Commissione approva l'articolo così modificato: « In relazione ai suoi fini, la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 1, può assumere partecipazioni in altri enti o società e promuoverne la costituzione ».

Si esamina, quindi, l'articolo 7. Prendono la parola, oltre al Presidente al relatore ed al Ministro Petrilli, i deputati Spoleti, Germani, Amendola Pietro, Castelli Avolio, Amendola Giorgio, Cartia, De Martino Carmine, Pastore, Marotta, Di Vittorio, Laconi, Guariento. Il primo comma è approvato dopo modificazioni formali proposte dai deputati Castelli Avolio e De Martino Carmine nel seguente testo:

« La Cassa può concedere la esecuzione delle opere di competenza statale, comprese nei programmi già approvati, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e trasformazione fondiaria.

Un emendamento dell'onorevole Amendola Pietro, inteso a sopprimere nel primo comma dello stesso articolo 7 le parole « a consorzi di bonifica e di irrigazione » è respinto; mentre un emendamento dei deputati Cartia, Pecoraro e Melis, inteso ad affidare l'esecuzione delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna alle rispettive regioni, è rinviato in sede di discussione dell'articolo 19.

Si approva quindi il seguente comma proposto dal relatore Jervolino, da collocare dopo il primo, così formulato: « È vietata la sub-concessione,

sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente ».

Al secondo comma dello stesso articolo è approvato un emendamento dell'onorevole Amendola Pietro per aggiungere dopo le parole « agli appalti » le altre « a norma di legge » e uno formale dell'onorevole De Martino Carmine. Il comma resta pertanto così formulato: « Per le opere che non siano date in concessione la Cassa procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del genio civile, ai quali spetta, in ogni caso, il collaudo tanto dei lavori appaltati, che di quelli concessi ».

Su alcune proposte presentate dagli onorevoli Di Vittorio, Pastore, Spoleti e Marotta (che potrebbero eventualmente formare un comma aggiuntivo all'articolo 7) relative ad agevolazioni da concedere alle cooperative di lavoro, interloquiscono, oltre al Presidente Angelini, al Ministro Petrilli, al relatore Jervolino ed ai proponenti, i deputati Castelli Avolio, Pecoraro, Amendola Pietro, Laconi e Guariento.

Giovedì 27 aprile 1950. — *Presidenza del Presidente* SCOCA. — Si prosegue la discussione del disegno di legge sulla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

Sulla questione relativa alle agevolazioni da concedere alle cooperative di lavoro, sollevata nella precedente seduta, prendono la parola, oltre al Presidente Scoca ed al relatore Jervolino, i deputati Castelli Avolio, Amendola Pietro e Alicata. Su proposta del relatore, la decisione è sospesa e rinviata ad altra seduta.

Dopo una prima discussione sommaria sugli articoli 8 e 9, alla quale prendono parte quasi tutti i deputati presenti, la Commissione delibera di soprassedere all'esame analitico degli articoli stessi, in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Si esamina quindi l'articolo 10 sul quale interloquiscono, oltre al Presidente Scoca ed al relatore Jervolino, i deputati Matteucci, De Martino Carmine, Alicata e Castelli Avolio. L'articolo è approvato a maggioranza nel testo ministeriale con una modifica formale.

Sull'articolo 11 prendono la parola il Presiente Scoca, il relatore Jervolino ed i deputati Castelli Avolio, Cacciatore, Alicata, Angelini, Cartia e Marotta. L'articolo, a seguito di modificazioni formali, risulta così formulato:

« La Cassa, direttamente o per il tramite degli organismi di cui all'articolo 6, è autorizzata a contrarre prestiti anche all'estero per destinarli al finanziamento dei propri programmi e di specifici progetti relativi ai programmi medesimi.

Le norme e le condizioni di ciascuna di tali operazioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso decreto, può essere accordata la garanzia dello Stato per la restituzione del capitale e per il pagamento degli interessi ».

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.